



Copia

COMUNE DI MORETTA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE IMU - DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Si
2. Invernizzi Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. Marchisio Giorgio - Assessore	Si
4. Bargiano Barbara - Assessore	Si
5. Lombardo Claudio - Assessore	Si
6. Coccolo Carla - Assessore	Si
7. Cortassa Carlo - Assessore	Si
8. Garzino Adriana - Consigliere	Si
9. Serafino Pierantonio - Consigliere	Si
10. Millone Manuele - Consigliere	Si
11. Nurcis Marcellina - Consigliere	Si
12. Battisti Francesco - Consigliere	Si
13. Macchioni Francesco - Consigliere	Si
14. Nesci Maurizio - Consigliere	Si
15. Chiabrando Danilo - Consigliere	No (g)
16. Prat Enrico - Consigliere	Si
17. Diotti Antonio - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 16
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Imposta Comunale IMU – Determinazioni delle aliquote e detrazioni di imposta – anno 2014 - Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 co. 1 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011:
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale propria in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011 n.23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali e l'ICI;
 - ha esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2, C6, C7);
 - ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica di moltiplicatori delle rendite.
 - ha fissato la detrazione per l'abitazione principale in Euro 200,00 più per i soli anni 2012 e 2013 Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di Euro 400,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - ha riservato allo Stato il 50% dell'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali ed i fabbricati rurali strumentali senza tener conto dell'eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquote nonché degli incrementi deliberati dai Comuni;

per l'anno 2014:

- a) l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. 27.12.2013 n. 147 (L. di stabilità 2014), con le sue tre componenti:
IMU imposta municipale propria di natura patrimoniale, TASI riferita ai servizi indivisibili legati all'immobile e TARI, tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU confermando l'impianto esistente, ma introducendo rilevanti novità;
 - b) l'art. 1 co. 707 della sopracitata L. 147/2013 esclude dall'IMU l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ad eccezione di quella classificata in cat. A1 – A8 – A9; ai sensi dell'art. 13 co.7 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 214/2011 ed integrato dalla L. 147/2013 l'aliquota è fissata allo 0,4 per cento con la possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
 - c) la stessa disposizione di cui alla lett. b) riordina le equiparazioni facoltative all'abitazione principale, esclude dall'imposta altre fattispecie quali la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, ecc., prevede interventi agevolativi per il settore agricolo, elimina la detrazione per i figli ed introduce l'esenzione per i fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione e per gli enti che svolgono attività di ricerca scientifica;
- richiamate:
- la DCC n. 24 del 18.06.2012 con la quale venne approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U.);
 - la DCC n. 25 del 18.06.2012 con la quale vennero licenziate le aliquote per l'applicazione della citata imposta relativamente all'anno 2012;
 - la DCC n. 13 del 15.07.2013 con le quali le aliquote in oggetto vennero rideterminate per l'anno 2013 poi confermate con DCC n. 26 del 29.11.2013;

Tenuto conto del necessario coordinamento che dovrà essere operato a livello normativo e regolamentare con l'approvazione, a cura dell'Organo Consiliare, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, in particolare della TASI la cui base imponibile è prevista per l'applicazione dell'IMU ed i cui soggetti passivi sono, alla luce del D.L. 6.3.2014 n. 16, i fabbricati, compresa l'abitazione principale ed i fabbricati rurali e le aree edificabili;

Atteso che a mente dell'art. 1 commi 640 e 677 il Comune, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle due aliquote non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 6 per mille per l'abitazione principale e al 10,6 per mille per gli altri immobili;

Dato atto, in proposito, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Ritenuto di dover precedere in tale complesso contesto normativo ad una rimodulazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 e vista in proposito la proposta formulata dalla Giunta Comunale giusta DCG n. 56 del 16.04.2014 come di seguito riportata:

Aliquota ordinaria	0,86%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) (1)	0,35%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,76%
Abitazioni locate a "canoni concordati"	0,76%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo triennio di attività)	0,57% (solo 1° triennio)
Opifici superiori a 1.500,00 MQ vuoti, inutilizzati e non locati ad attività produttive	0,96%
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,76%

Per le assimilazioni all'abitazione principale si veda l'art. 27 del Regolamento IUC posto in discussione al punto 7 dell'odierna seduta;

Per l'assimilazione a terreno agricolo si veda l'art. 21 del regolamento IUC.

Le modalità per ottenere le assimilazioni previste dal Regolamento IUC e le aliquote agevolate sono indicate nell'art. 32 del Regolamento IUC.

Visti:

l'art. 3 co. 48 della L. 23/12/1996 n. 662;
 gli artt. 9 e 14 co 1 e 6 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;
 il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;
 il D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012;
 la L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013)
 la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

Richiamato, infine, il disposto dell'art. 1 co. 169 della L. 27/12/2006 n. 296 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro al data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto, in proposito, che il termine statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato dapprima al 28/02/2014 dal D.M. 19/12/2013 e successivamente al 30/04/2014 dal D.M. Interno 13/02/2014 e poi al 31.07.2014 con dal D.M. del 29.04.2014;

Riconosciuta la competenza del presente Consesso a deliberare in merito ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L.

7/12/2012 n. 213 ;

Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del sopra richiamato Testo Unico;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 3 astenuti (Macchioni, Prat e Diotti) su n. 16 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2014, sulla base della proposta formulata dall'Organo Esecutivo con DGC n. 56/2014 le sotto riportate aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.:

Aliquota ordinaria	0,86%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)(1)	0,35%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,76%
Abitazioni locate a "canoni concordati"	0,76%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo triennio di attività)	0,57% (solo 1° triennio)
Opifici superiori a 1.500,00 MQ vuoti, inutilizzati e non locati ad attività produttive	0,96%
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,76%

2) Di confermare che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014.
- 4) Di disporre l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sezione Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui al citato art. 13 bis del D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013.
- 5) Di delegare il Responsabile IMU ad effettuare entro il 23.05.2014 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale del M.E.F. entro il 31.05.2014.

Dopodichè i medesimi componenti del Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 3 astenuti (Macchioni, Prat e Diotti) su n. 16 Consiglieri presenti e n. 13 votanti; deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20 MAG. 2014 al

4 GIU. 2014
Moretta, 20 MAG. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30.04.2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta, 20 MAG. 2014



Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi